



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot.n.



GDAP-0058945-2008

PU-GDAP-1e00-15/02/2008-0058945-2008

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

Si.A.P.Pe - Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
 Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
 e della Formazione - Sede

OGGETTO: Assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 254/99 personale Corpo di polizia penitenziaria.

Si trasmette per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 15.2.2008 del 25 febbraio 2008 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, concernente l'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Segreteria

Roma, 15 febbraio 2008

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0058771-2008

PU-GDAP-2000-15/02/2008-0058771-2008

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari

Ai Sigg. Direttori Uffici Territoriali EPE

Ai Direttori delle Scuole di Formazione

Al Sig. Direttore del SADAV

E per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle relazioni

Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
dell'Organizzazione e delle Relazioni

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore
Studi Penitenziari

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le
Relazioni con il Pubblico

Al Sig. Direttore Centro Amministrativo
"G. Altavista"

LORO SEDI

Oggetto: Assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 254/99 Personale del
Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Segreteria

Premesso che il dato riferito alla materia in oggetto, rilevato da questa Direzione Generale al 31.01.2008 fa registrare una percentuale nazionale pari al 2,32 %, come meglio risulta dal prospetto riportato nella pagina successiva, si comunica che, per rispondere alle richieste di attenzione che pervengono dalle varie sedi di servizio che più di altre fanno registrare condizioni di criticità riferite alla forza presente del personale di Polizia Penitenziaria, è intendimento dell'Amministrazione restituire effettività alle intese sottoscritte il 07 marzo 2000 con le OO.SS. rappresentative di comparto, che si trasmettono per opportuna conoscenza, con l'obiettivo finale di riportare le assegnazioni temporanee, concesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.03.1999 n. 254, nei limiti della percentuale nazionale concordata del 1,3%. A tal fine, è intanto necessario richiamare il rispetto rigoroso delle procedure stabilite sul tema con il medesimo Accordo. Si richiamano a tale riguardo i paragrafi 1 e 2 relativi ai **"presupposti"** e alla **"documentazione"**.

Considerato che l'istanza deve essere inoltrata per via gerarchica, è opportuno che una preventiva verifica della documentazione sia fatta dall'Ufficio presso il quale il richiedente presta servizio, nel senso che con la lettera di trasmissione sarà evidenziata la completezza o meno della documentazione agevolandone, se del caso, l'integrazione anche con la partecipazione del diretto interessato. Con la medesima lettera sarà messo in evidenza l'indice percentuale e numerico delle assegnazioni provvisorie in argomento in corso nella stessa sede di servizio. Analoga procedura sarà adottata dal Provveditorato Regionale territorialmente competente nell'inoltro dell'istanza pervenuta dalla Direzione del servizio territoriale. Tale procedura dovrà avvenire con la massima tempestività e comunque entro e non oltre i sette giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Le richieste saranno valutate tempestivamente da questa Direzione Generale nella loro obiettività con la consulenza, ove necessario, anche di personale medico in servizio presso il Dipartimento.

Con le procedure che dovranno essere avviate per ottenere la riduzione dell'attuale indice percentuale è anche necessario garantire uniformità sull'intero territorio nazionale che al riguardo presenta la seguente situazione regionale:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Segreteria

Assegnazioni temporanee in uscita ex art. 7 del D.P.R. 254/1999 al 31/01/2008

NORD

Prap Bologna	95
Prap Firenze	138
Prap Genova	41
Prap Milano	180
Prap Padova	80
Prap Torino	153

Sub totale 687

4,71%

CENTRO

Prap Ancona	21
Prap Perugia	6
Prap Pescara	19
Prap Roma	86

Sub totale 132

1,69%

SUD

Prap Bari	12
Prap Cagliari	8
Prap Catanzaro	51
Prap Napoli	31
Prap Palermo	27
Prap Potenza	10

Sub totale 139

0,85%

Totale generale 958



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Segreteria

Si passa pertanto da un indice del 4,71% relativo alle sedi del nord, al 1,69% riferito al centro e 0,85% per le restanti regioni insulari e del sud. Quel dato per di più non tiene conto dei provvedimenti adottati dai Provveditori Regionali nell'ambito della propria competenza territoriale.

Su tali presupposti, nelle more di un più generale obiettivo di regolarizzazione degli organici che non può non vedere il diretto coinvolgimento delle OO.SS., questa Amministrazione, attraverso un progetto trasparente e verificabile intende da una parte recuperare effettività al citato vincolo percentuale e dall'altra rafforzare il valore dell'azione amministrativa nelle sedi territoriali, sia sul piano dell'efficienza organizzativa che dell'efficacia della gestione, tanto in termini di sicurezza che di trattamento. Da troppo tempo a tale riguardo giungono segnali allarmanti dalle sedi del nord. A tal proposito si comunica fin da adesso che entro il prossimo mese di maggio si prevede di concludere le procedure di assunzione di circa 200 agenti di Polizia penitenziaria maschile e femminile e di avviare il percorso di formazione che alla sua conclusione, prevista per il mese di maggio 2009, consentirà di assegnare quelle risorse ancora una volta esclusivamente ad istituti penitenziari del nord. Nel corso di questo periodo di tempo, è necessario che ogni sede di servizio recuperi il vincolo dell'indice percentuale concordato del 1,3%.

A tal fine, per conseguire il graduale conseguimento di quell'obiettivo, tenuto conto che per i Provveditorati del nord l'attuale base di partenza è rappresentata come già detto dal 4,71%, si stabilisce di conseguire la riduzione fino al 3% alla data del 31.08.2008 e fino al 1,3% al 31.12.2008. Le procedure che potranno essere attivate per raggiungere quel risultato dovranno necessariamente prevedere, intanto, che ad ogni nuovo provvedimento di assegnazione provvisoria corrisponda, almeno in ambito regionale, il rientro effettivo di altra analoga posizione. Pertanto, seppure in presenza di un provvedimento di accoglimento la direzione dell'istituto o servizio, d'intesa con il provveditorato regionale, darà esecuzione ad un nuovo provvedimento di assegnazione provvisoria in uscita dalla regione soltanto in coincidenza del recupero di altra unità, tranne che nell'ipotesi in cui nel provvedimento ministeriale non sia attestata "l'inderogabilità del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Segreteria

provvedimento” stesso a causa delle accertate e documentate straordinarie gravi ragioni. Le assegnazioni provvisorie in corso sono prorogabili con l'applicazione degli stessi criteri.

Si confida che una più estesa coscienza delle effettive esigenze del personale possa consentire all'Amministrazione di recuperare la necessaria consapevolezza per avviare procedure alternative sul piano dell'efficienza e dell'efficacia della propria azione amministrativa.

Con l'occasione, a conferma della verificabilità di un percorso di inversione di tendenza in tema di mobilità provvisoria del personale di Polizia penitenziaria, si comunica che dal 25 febbraio prossimo la valutazione delle nuove richieste di assegnazione provvisoria saranno sospese fino al 30 aprile successivo. Analogamente questa Direzione Generale sospenderà la valutazione delle nuove richieste di assegnazioni provvisorie per esigenze di servizio salvo straordinarie ed obiettive criticità direttamente connesse alla sicurezza intramuraria. È quindi auspicabile che il personale limiti le richieste ai casi eccezionali e debitamente documentati dianzi accennati. Analoghe procedure potranno essere seguite nel proprio ambito di competenza dai rispettivi Provveditori Regionali, con l'obiettivo di uniformare il dato del 1,3%.

Con l'intento di monitorare tale fenomeno, ogni Provveditorato è pregato di verificare l'esatta applicazione della presente nel proprio ambito territoriale e di far tenere sia in termini numerici che percentuali il dato iniziale e settimanale di cui alle allegate tabelle con decorrenza 25 corrente mese all'indirizzo di posta elettronica (ufficiodistacchi_art7.dap@giustizia.it), indicando nell'oggetto "Monitoraggio distacchi".

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 076243/5-1

Roma, li 13-04-2000

Ai Sigg. Provveditori regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
Loro sedi

e, per conoscenza

Al Signor Direttore Generale
Sede

Al Signor Vice Direttore Generale
Sede

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Centrali
Sede

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
penitenziari

Ai Sigg. Direttori dei C.S.S.A.

Al Signor Direttore dell'Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori dei Centri per la
Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori degli Istituti per
Minori

Loro sedi

**OGGETTO: Criteri di massima per la concessione di periodi di assegnazione
temporanea ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
Esito dell'incontro sindacale del 7 marzo 2000.**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Si rimette l'allegato testo contenente i criteri, per la concessione di periodi di assegnazione temporanea ad altra sede, del personale del Corpo di polizia penitenziaria, concordati, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, nell'incontro del 7 marzo 2000.

Le SS.LL. nell'emettere i provvedimenti di assegnazione temporanea in ambito provveditoriale sono pregati di attenersi strettamente ai criteri concordati in ambito nazionale.

Vorranno, altresì, attenersi puntualmente ad ogni altra incombenza prevista dall'accordo.

Le comunicazioni previste al punto 3.6 dovranno essere indirizzate, per conoscenza, anche all'Ufficio Centrale del Personale, Div. III, Sez. B.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Criteria di massima per la concessione di periodi di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

§ 1 – Presupposti:

Sussistenza di gravissimi motivi di carattere familiare e/o personale individuabili, in linea di massima, nelle seguenti ipotesi:

- a) Gravi condizioni di salute dell'istante, della propria moglie o convivente e dei propri figli conviventi, che troverebbero sollievo da un'assegnazione temporanea del dipendente nella sede richiesta.
- b) Gravi condizioni di salute di familiari, non conviventi dell'istante o del convivente, entro il secondo grado, in linea retta e collaterale (al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla Legge 104/92), che rendano opportuna la presenza, per brevi periodi, del dipendente, nella sede richiesta.
- c) Per assistenza al coniuge in occasione del parto.
- d) Straordinari motivi di carattere personale e familiare non rientranti nelle ipotesi a), b) e c).

§ 2 – Documentazione.

Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere documentate nei modi seguenti:

- a) Autocertificazioni ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per quanto attiene alle situazioni di "status".
- b) Certificazioni sanitarie, di data non anteriore a giorni 30 (trenta), dalla data dell'istanza di assegnazione temporanea, rilasciate esclusivamente da strutture pubbliche.

§ 3 – Disposizioni generali e di attuazione.

3.1 – L'assegnazione temporanea non può essere disposta per periodi eccedenti i 2 (due) mesi così come previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Tale periodo può essere rinnovato.

3.2 – Il numero delle assegnazioni temporanee, di cui all'articolo 7 del D.P.R. citato, complessivamente concesse dall'Amministrazione Centrale, non può superare una quota pari al 1,3% della forza presente al 1° gennaio di ogni anno.

3.3. – I Provveditori regionali applicheranno i criteri e le procedure stabilite nel presente accordo.

Le assegnazioni temporanee disposte dai Provveditori Regionali possono essere prorogate.

La mobilità regionale, per i provvedimenti di assegnazioni temporanea, non potrà superare la percentuale dell'1,3%, calcolata sulla forza effettiva presente nel Provveditorato alla data del 1° gennaio di ogni anno.

3.4 – Le istanze di assegnazione temporanee sono riscontrate, anche in negativo.

La risposta è fornita entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

3.5 – Le istanze di assegnazione temporanea dovranno essere indirizzate, esclusivamente, al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Centrale del Personale
Divisione III Sezione B – Assegnazioni e Trasferimenti
L.go Luigi Daga, 2
00164 – ROMA

3.6 - Ogni 3 (tre) mesi l'Ufficio Centrale del Personale ed i Provveditorati regionali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, forniscono alle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale di lavoro, l'elenco del personale temporaneamente destinato ad altra sede, ai sensi dell'articolo 7 del citato accordo, con l'indicazione della sede di assegnazione nonché della data di inizio e di scadenza del provvedimento.

3.7 - Il presente accordo si riferisce, esclusivamente, al personale in servizio presso gli istituti e servizi per adulti ed è sottoposto a verifica ai due diversi livelli di applicazione (centrale e periferica) entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione.-

Articolo 7

Assegnazione temporanea

1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, rinnovabile.

2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative.